



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri
(Iniziativa per l'autodeterminazione)», depositata il 12 agosto 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2017³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 12 agosto 2016 «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 4

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

1 RS 101
2 FF 2016 6369
3 FF 2017 4617

Art. 56a Obblighi di diritto internazionale

¹ La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

² In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

³ Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 197 n. 12⁴

*12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto),
56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)*

Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.